

COMUNE DI VERNATE
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO
DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI**

Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 27-02-2002

Modificato con deliberazioni C.C. n. 62 del 13-12-2002 e C.C. n. 9 del 25-03-2003

S O M M A R I O

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- | | |
|--------|--|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento |
| Art. 2 | Definizioni |
| Art. 3 | Classificazione dei rifiuti |
| Art. 4 | Esclusioni |
| Art. 5 | Attività di competenza del Comune |
| Art. 6 | Oneri dei produttori e detentori di rifiuti speciali non pericolosi e dei rifiuti pericolosi |
| Art. 7 | Ordinanze contingibili e urgenti |
| Art. 8 | Divieto di abbandono dei rifiuti |
| Art. 9 | Recupero dei rifiuti |

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

- | | |
|---------|---|
| Art. 10 | Definizioni |
| Art. 11 | Conferimento |
| Art. 12 | Conferimenti non conformi |
| Art. 13 | Raccolta dei rifiuti solidi urbani |
| Art. 14 | Periodicità della raccolta |
| Art. 15 | Divieto di accesso alle proprietà private |
| Art. 16 | Trasporto dei rifiuti |
| Art. 17 | Stazioni di trasferimento-trasbordo |

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- | | |
|---------|--|
| Art. 18 | Definizioni |
| Art. 19 | Raccolta spazzamento e trattamento |
| Art. 20 | Contenitori porta-rifiuti |
| Art. 21 | Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private |
| Art. 22 | Pulizia dei mercati |
| Art. 23 | Aree occupate da pubblici esercizi |
| Art. 24 | Aree adibite a luna park, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche |
| Art. 25 | Carico e scarico dei materiali |
| Art. 26 | Obblighi dei frontisti delle strade |
| Art. 27 | Rimozione dei rifiuti abbandonati |
| Art. 28 | Pozzetti stradali |
| Art. 29 | Altre disposizioni |
| Art. 30 | Animali domestici |

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI

Art. 31	Beni durevoli
Art. 32	Rifiuti sanitari
Art. 33	Veicoli a motore, rimorchi e simili
Art. 34	Oli e grassi vegetali e animali
Art. 35	Rifiuti di beni in polietilene
Art. 36	Rifiuti speciali
Art. 37	Rifiuti cimiteriali
Art. 38	Rifiuti inerti non pericolosi
Art. 39	Rifiuti pericolosi
Art. 40	Rifiuti di amianto

TITOLO V

RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

Art. 41	Definizioni
Art. 42	Raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, lattine, rup
Art. 43	Verde domestico
Art. 44	Definizioni degli imballaggi
Art. 45	Obblighi dei produttori e degli utilizzatori degli imballaggi
Art. 46	Modello unico di dichiarazione ambientale

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

Art. 47	Associazioni ambientaliste e organizzazioni di volontariato
Art. 48	Coinvolgimento degli utenti
Art. 49	Riscontri e divulgazione dei risultati

TITOLO VII

GESTIONE DEL SERVIZIO

Art. 50	Principi della gestione
Art. 51	Standard di qualità
Art. 52	Informazione e comunicazione all'utente
Art. 53	Gestore del servizio

TITOLO VIII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO – CONTROLLI E SANZIONI

Art. 54	Osservanza di altre disposizioni e del regolamento comunale
Art. 55	Controlli
Art. 56	Accertamenti
Art. 57	Efficacia del regolamento
Art. 58	Sistema sanzionatorio
Art. 59	Modifiche del regolamento

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione dei rifiuti Urbani e dei Rifiuti speciali non pericolosi assimilati, per quantità e qualità, ai Rifiuti Urbani, prodotti nel territorio del Comune di Vernate fermo restando le esclusioni di cui all'art. 4.
2. La gestione dei Rifiuti Urbani e Assimilati è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e per assicurare la tutela igienico sanitaria in tutte le fasi della gestione stessa.
3. La gestione è effettuata nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità.
4. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti che devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e recupero.
Dal 1 gennaio 2003 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
5. Ai fini del presente regolamento, per Decreti s'intendono il Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 e il Decreto Legislativo 5 novembre 1997 n. 232. Per RU s'intendono Rifiuti Urbani e per RAU s'intendono i Rifiuti non pericolosi assimilati agli Urbani.

Art. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- 1.) **Rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie dell'allegato A del D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 232/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.
- 1.1) **Produttore:** la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti.
- 1.2) **Detentore:** il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene.
- 1.3) **Gestione:** la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni.
- 1.4) **Raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti e loro trasporto.
- 1.5) **Raccolta Differenziata:** la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima.
- 1.6) **Smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B del D.Lgs. 22/97
- 1.7) **Recupero:** le operazioni previste nell'allegato C del D.Lgs. 22/97.
- 1.8) **Luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.
- 1.9) **Stoccaggio:** le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del D.Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero

consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;

- 1.10) **Deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni;
- a) I rifiuti depositati non devono contenere policlorobenzodiossine, policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a 2,5 ppm, né policlorobifenile, policlorotrifenili in quantità superiore a 25 ppm;
 - b) Il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10 mc. (dieci metri cubi), ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza almeno bimestrale;
 - c) Il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 (venti) metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza trimestrale;
 - d) Il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute.
 - e) Devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura dei rifiuti pericolosi.
- 1.11) **Bonifica:** ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area.
- 1.12) **Messa in sicurezza:** ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.
- 1.13) **Combustibile dai rifiuti:** il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione e garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche.
- 1.14) **Compost dai rifiuti:** prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti e usi.
- 1.15) **Frazione secca del rifiuto:** la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituiti da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, poliaccoppiati, vetro, lattine, banda stagnata, alluminio, legno, tessuti.
- 1.16) **Frazione secca non recuperabile:** la parte dei rifiuti costituiti da elementi solidi per i quali le attuali tecnologie di mercato non prevedono alcuna possibilità di recupero e/o riciclaggio.
- 1.17) **Frazione Umida:** la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutticola e di preparazione alimentare.
- 1.18) **Spazzamento:** le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade.
- 1.19) **Cernita:** le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fini del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi.
- 1.20) **Conferimento:** l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti e dei rifiuti avviati al recupero.
- 1.21) **Piazzole Ecologiche attrezzate:** aree attrezzate con contenitori idonei per la gran parte dei materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali, esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti.
- 1.22) **Piattaforme Ecologiche:** gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo.
- 1.23) **Rifiuti Speciali Recuperabili:** quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata.
- 1.24) **Rendiconto annuale della raccolta differenziata:** la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici per tipologie di materiali.
- 1.25) **D.Lgs. 22/97 e successive modifiche:** il decreto legislativo n. 22 del 5.02.97 e il successivo decreto legislativo n. 232 del 5.11.97

- 1.26) **Delibera Comitato:** la deliberazione del 27.07.84 del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82.
- 1.27) **Codice CER:** codice catalogo europeo di cui agli allegati al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni.
- 1.28) **Riutilizzo:** utilizzare una cosa che sia stata già usata.
- 1.29) **Riciclaggio:** sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni
- 1.30) **Recupero:** riottenere in forma sfruttabile sostanze o materiali utili di prodotti di scarto.

ART. 3 CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi ad uso civile abitazione.
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 22/97 e precisamente quelli indicati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27.07.1984 del Comitato Interministeriale di seguito elencati:
 - *imballaggi primari;*
 - *imballaggi secondari in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili) purché raccolti in forma differenziata;*
 - *contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili),*
 - *sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica; cellophane; cassette, pallets;*
 - *accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;*
 - *frammenti e manufatti di vimini e sughero;*
 - *paglia e prodotti di paglia;*
 - *scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;*
 - *fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;*
 - *ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;*
 - *feltri e tessuti non tessuti;*
 - *pelle e simil-pelle;*
 - *gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;*
 - *resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;*
 - *rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui alla precedente lettera b);*
 - *imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;*
 - *moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;*
 - *materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);*
 - *frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;*
 - *rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;* *abrogato con deliberazione CC 9/2003*
 - *manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro spugna di ferro e simili;*
 - *nastri abrasivi;*
 - *cavi e materiale elettrico in genere;*
 - *pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;*

- *scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;*
- *scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;*
- *residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;*

prodotti nella misura di 6 (sei) sacchi trasparenti da 110 litri/cadauno per ogni settimana di servizio.

Il peso complessivo dei 6 sacchi non potrà superare i 120 kg.

c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade

d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua.

e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

3. **Sono rifiuti speciali:**

a) I rifiuti da attività agricole e agro-industriali.

b) I rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.

c) I rifiuti da lavorazioni industriali.

d) I rifiuti da lavorazioni artigianali.

e) I rifiuti da attività commerciali.

f) I rifiuti da attività di servizio.

g) I rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

h) I rifiuti derivanti da attività sanitarie.

i) I macchinari e le apparecchiature deteriorabili ed obsoleti.

j) I veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

4. **Sono rifiuti pericolosi:**

I rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni.

5. **Sono rifiuti sanitari:**

I rifiuti provenienti da esumazioni e estumulazioni nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e), individuati, ai sensi dell'art. 45, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, da ministro dell'Ambiente, di concerto con il ministro della Sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato, le regioni e province autonome (D.219/00). Restano fatte salve le determinazioni assunte dalla Regione Lombardia con D.D.G. n. 3480/98- Settore Ambiente.

ART. 4 ESCLUSIONI

1. Sono esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs 22/97 e successive modificazioni e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera nonché, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

a) I rifiuti radioattivi.

b) I rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave.

c) Le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola.

- d) Le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della L. 748/84 e successive modificazioni e integrazioni.
 - e) Le acque di scarico esclusi i rifiuti liquidi.
 - f) I materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
- a) Materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole o di conduzione dei fondi rustici, comprese le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli.
 - b) Le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni e istituzioni che operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro.
 - c) I materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni effettuate nel medesimo luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e del presente regolamento.
4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli scarti dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela igienico-sanitaria.

ART. 5 ATTIVITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE

1. Il Comune di Vernate effettua, con affidamento diretto alla S.A.S.O.M. S.r.l. - Società Ambiente del Sud Ovest Milanese - di cui è socio e nel rispetto del Piano Provinciale di gestione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento:
- a) dei rifiuti urbani;
 - b) dei rifiuti assimilati, per quantità e qualità ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento ai sensi dell'art. 3;
 - c) dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade, ovvero di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade o aree pubbliche e sulle rive dei corsi d'acqua.
2. Il Comune stabilisce in particolare:
- a) le modalità di conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata nonché del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - b) Le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando eventualmente standard minimi da rispettare;
 - c) Le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - d) Le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
3. E' inoltre di competenza del Comune l'approvazione dei progetti di bonifica dei siti inquinati di cui all'art. 17 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, nonché la realizzazione d'ufficio degli interventi previsti in detti piani nel caso in cui non vi provvedano, o non siano individuabili, i responsabili della situazione di inquinamento.
4. Il Comune di Vernate può istituire, nelle forme previste dalla L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

5. Il Comune di Vernate può individuare zone del territorio che, per particolari caratteristiche, sono escluse dall'area di raccolta rifiuti in quanto causa di potenziali congestionamenti dei servizi. In tale caso si procederà alla conseguente detassazione dell'area interessata per la quale gli utenti dovranno comunque documentare, per iscritto, l'avvenuto smaltimento dei rifiuti prodotti ai sensi delle vigenti norme.

ART. 6 ONERI DEI PRODUTTORI E DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

1. Il produttore di rifiuti speciali non pericolosi e di rifiuti pericolosi assolve i propri obblighi con le seguenti priorità:

- a) autosmaltimento dei rifiuti;
- b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle vigenti norme;
- c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani con i quali sia stata stipulata apposita convenzione che il produttore stesso provvederà a notificare per iscritto al Comune, aggiornando la situazione annualmente;
- d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste dall'art. 16 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni.

2. La responsabilità del detentore per il corretto recupero e smaltimento dei rifiuti è esclusa:

- a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
- b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario, di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti effettuato dal trasportatore, ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla Provincia di Milano della mancata ricezione del formulario.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei casi in cui il produttore non domestico risulti avere una produzione di rifiuti assimilabili, di cui all'allegato elenco, superiore a quanto previsto dallo stesso.

ART. 7 ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, può emettere ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

2. L'ordinanza, deve essere adottata su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali che lo esprimono con specifico riferimento alle norme a cui s'intende derogare nonché alle conseguenze ambientali.

3. L'ordinanza è comunicata, entro 3 (tre) giorni dall'emissione, al Ministro dell'Ambiente e al Ministro della Sanità nonché al Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.

4. L'ordinanza ha efficacia per il periodo indicato nel provvedimento, che non può essere superiore di mesi 6 (sei). Essa non può essere reiterata per più di 2 (due) volte.

ART. 8 DIVIETO DI ABBANDONO DEI RIFIUTI

1. E' assolutamente vietato l'abbandono ed il deposito di rifiuti sul suolo e nel suolo di tutto il territorio comunale nonché nei pubblici mercati, coperti e scoperti, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti.
2. E' altresì vietata l'immissione dei rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 50 e 51 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, chiunque viola i divieti di cui al comma 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie per la rimozione dei rifiuti ed il loro avvio al recupero o smaltimento, fissando il termine entro il quale i responsabili sono tenuti a provvedere. Decorso il termine assegnato, il Comune procede d'ufficio all'esecuzione delle operazioni anticipate, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido, la persona giuridica e i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
6. L'ordinanza di cui al quarto comma è adottata su parere degli organi tecnici locali. Essa è notificata ai soggetti responsabili, nonché ai proprietari dell'area o al titolare di diritti reali o di godimento sull'area, dai messi comunali del territorio competente o con altra forma prevista dalla legge. Copia dell'ordinanza è affissa all'albo pretorio per la durata di quindici giorni.

ART. 9 RECUPERO DEI RIFIUTI

1. Al fine di favorire le operazioni di recupero, oltre alla raccolta differenziata, il Comune può promuovere studi sulla realtà sociale ed economica e sulla sua distribuzione sul territorio, sui settori produttivi e sulle loro esigenze, sulle strutture organizzative, sui processi produttivi e sui processi di recupero in atto.
2. Per i fini di cui al punto 1 nei contratti di appalto di lavori pubblici e di forniture può essere previsto l'obbligo di impiegare o fornire, in tutto o in parte, materiali recuperati dai rifiuti o prodotti con tali materiali.

TITOLO II

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E ASSIMILATI

ART. 10 DEFINIZIONI

1. Per rifiuti urbani interni s'intendono:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso civile di abitazione;
 - b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per quantità e qualità ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - lettera g) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni di cui all'allegato "A" al presente regolamento;

2. Il Comune, promuove le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione e pericolosità dei rifiuti anche attraverso l'attuazione di raccolte differenziate finalizzate ai seguenti scopi:

- a) rispetto degli obblighi della vigente normativa;
- b) tutela dell'ambiente in considerazione delle tecnologie di smaltimento adottate;
- c) opportunità di carattere economico-produttivo e ambientale in relazione alla possibilità di conseguire recupero di energia e/o materiali riutilizzabili.

ART. 11 CONFERIMENTO

1. Nel momento di formazione dei rifiuti, gli utenti dovranno osservare cautele necessarie a garantire l'igiene nella successiva fase di conferimento.

2. Il conferimento dei rifiuti costituisce la fase con cui i rifiuti sono temporaneamente accumulati dagli utenti del servizio e quindi prelevati dal gestore del servizio stesso.

3. Nel Comune di Vernate è attuata la separazione della Frazione secca non recuperabile dalla Frazione Umida del Rifiuto Solido Urbano.

4. I rifiuti urbani ingombranti e non ingombranti, quelli assimilati agli urbani e gli urbani pericolosi e comunque in genere tutti i tipi di rifiuti oggetto di raccolta, devono essere conferiti a cura del produttore il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate relativamente a ciascuno dei tipi elencati.

A) RIFIUTI SOLIDI URBANI NON INGOMBRANTI ED ASSIMILATI (FRAZIONE SECCA NON RECUPERABILE - RESTO - INDIFFERENZIATO)

Il servizio avviene mediante raccolta a domicilio.

Non possono essere conferiti insieme ai rifiuti solidi urbani ed assimilati le seguenti tipologie di altri rifiuti:

- a) Rifiuti Solidi Urbani Ingombranti;
- b) Rifiuti Urbani Pericolosi;
- c) Rifiuti Speciali Pericolosi;
- d) Gli altri rifiuti speciali non assimilati (tra cui inerti, rifiuti sanitari, parti di veicoli ecc.);
- e) Sostanze liquide;
- f) Materiali accesi;
- g) Materiali (metallici e non) che possano recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;
- h) Tutti i materiali recuperabili oggetto di Raccolta differenziata per i quali sia possibile il riutilizzo, il riciclo ed il reimpiego per produrre energia, compresa la frazione umida del Rifiuto Solido Urbano;
- i) Sfalcio vegetale.

Per il conferimento dei Rifiuti Solidi Urbani, l'utente è tenuto ad utilizzare gli appositi sacchi trasparenti ed eventualmente gli appositi contenitori o cassonetti privati collocati in posizioni stabilite dal Comune di Vernate.

Nel caso di conferimento diretto dei rifiuti mediante posa di sacco a ciglio strada si richiamano le seguenti norme di comportamento:

- a) i sacchi devono essere trasparenti e devono essere conferiti in modo tale da rimanere il minor tempo possibile incustoditi così come i cassonetti eventualmente utilizzati;
- b) il conferimento deve avvenire, ove è possibile, nel punto più prossimo alla sede stradale di normale percorrenza del mezzo di raccolta in modo da evitare ogni intralcio veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo o molestia alla popolazione;
- c) per salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente eventuali oggetti taglienti o acuminati prima dell'introduzione del sacco.

Il conferimento in cassonetti o in altri appositi contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) è fatto divieto assoluto di modificare la posizione dei cassonetti o dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti;
- b) i materiali voluminosi e comunque qualsiasi imballo rigido, prima di essere depositati nel contenitore, devono essere rotti, piegati e pressati, in modo da ridurne al minimo il volume e l'ingombro;
- c) per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali, i detentori di più cassonetti utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti riempiti solo parzialmente;
- d) è vietato depositare rifiuti nel contenitore quando il suo volume sia tale da impedirne la chiusura con il coperchio. E' altresì vietato abbandonare i rifiuti nei pressi del medesimo. Qualora si rendesse necessario dotarsi di un nuovo contenitore, il produttore provvederà ad acquistarlo a proprie spese chiedendo preventivamente al Comune quali siano le caratteristiche che dovrà possedere anche in relazione all'attacco che sarà utilizzato dai mezzi di raccolta.

B) FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO SOLIDO URBANO (FORSU)

Il servizio avviene mediante raccolta a domicilio.

E' vietato conferire insieme alla FORSU qualsiasi altro tipo di rifiuto e/o materiale di provenienza non domestica o derivante da ristorazione collettiva, compreso lo sfalcio vegetale.

Il conferimento in bidoncini, o in altri appositi contenitori a svuotamento meccanizzato o manuale, è regolato dalle seguenti disposizioni:

- a) la Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano, cosiddetta frazione umida, deve essere raccolta, a cura del produttore, esclusivamente in sacchetti biodegradabili i quali all'atto del conferimento dovranno essere ben chiusi. Ogni famiglia e/o condominio dovrà personalizzare il proprio bidone segnando in modo indelebile sullo stesso il nome dell'utilizzatore, nonché il numero civico e quello della scala corrispondente per una identificazione univoca;
- b) gli utenti provvedono alla manutenzione straordinaria e ordinaria dei bidoni e cassonetti all'uopo utilizzati curando, in particolare, la periodica pulizia al fine di non creare precarie situazioni igienico-sanitarie;
- c) è fatto divieto assoluto di esporre i suddetti bidoni e cassonetti nei giorni diversi da quelli stabiliti per la raccolta; è consentito, tuttavia, esporre il rifiuto la sera precedente il giorno previsto per il servizio stesso e comunque non prima delle ore 20.00; l'esposizione dei contenitori nel giorno in cui è svolta la raccolta dovrà essere effettuata entro le ore 7,00; a servizio effettuato il contenitore dovrà essere ritirato, quanto prima, a cura dell'utente; l'Amministrazione Comunale, in ogni caso, può modificare gli orari del servizio dandone preavviso alla cittadinanza anche solo mediante affissione di manifesti informativi;
- e) per una migliore razionalizzazione del servizio in relazione agli andamenti stagionali, i detentori di più cassonetti utilizzeranno progressivamente il numero di contenitori effettivamente necessari a contenere la quantità di rifiuti da essi prodotti, anche al fine di non disporre per lo svuotamento, un eccessivo numero di cassonetti riempiti solo parzialmente;
- f) è vietato depositare i rifiuti all'esterno dei contenitori adibiti alla raccolta della FORSU. Qualora si rendesse necessario dotarsi di un nuovo contenitore, il produttore provvederà ad acquistarlo a proprie spese chiedendo preventivamente al Comune quali siano le

caratteristiche che dovrà possedere anche in relazione all'attacco che sarà utilizzato dai mezzi di raccolta.

C) RIFIUTI URBANI INTERNI INGOMBRANTI

I rifiuti di tipo ingombrante non rientrano nel normale circuito di raccolta di cui al punto A) né possono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle sedi stradali.

L'attuale sistema di raccolta avviene mediante:

- a) conferimento diretto a cura dell'utente presso le apposite Piattaforme per la raccolta dei rifiuti di Pasturago e di Moncucco che osservano gli orari estivi ed invernali stabiliti dal Comune;
- b) raccolta domiciliare una volta al mese, solo per le frazioni non servite dagli ecocentri così come per le cascine e le case sparse, tramite prenotazione da effettuarsi telefonicamente presso l'Ufficio Tecnico Comunale con 7 giorni di anticipo; tale raccolta sarà effettuata nella prima settimana di ogni mese nel giorno stabilito dal Comune.

All'atto del conferimento presso le Piattaforme il cittadino-utente deve esibire il documento di identità comprovante l'effettiva residenza e dichiarare la tipologia e la quantità indicativa dei rifiuti che intende consegnare. L'operatore addetto provvederà a verificare l'effettiva corrispondenza di quanto dichiarato. In caso di rifiuti non conformi e/o non conferibili presso le Piattaforme l'utente, opportunamente informato, dovrà trattenere tali rifiuti e provvedere alla loro gestione ai sensi della normativa vigente. L'operatore addetto provvederà a prendere nota di detti casi e dovrà portarne a conoscenza l'Ufficio Tecnico Comunale con comunicazioni quindicinali o mensili.

L'Amministrazione si riserva di modificare gli orari di apertura delle Piattaforme a seconda delle necessità ed esigenze di servizio. In tal caso ne sarà data ampia informazione alla cittadinanza.

Per particolari categorie protette (portatori di handicap, anziani non autosufficienti ecc.) il servizio di raccolta a domicilio di rifiuti Ingombranti ed assimilabili agli urbani, sarà svolto in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune che provvederanno a coordinare il ritiro dei rifiuti presso l'abitazione dell'interessato.

Il servizio è gratuito per tutti i cittadini residenti. Presso le Piattaforme Comunali per la raccolta rifiuti è vietato il conferimento di rifiuti provenienti dalle attività economiche - attività commerciali, artigianali e/o industriali -, le quali devono osservare le disposizioni di cui al precedente art. 3, comma 6.

E' vietato l'abbandono di rifiuti ingombranti sul suolo pubblico con modalità difformi da quelle previste nel presente articolo.

D) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

I Rifiuti Urbani Pericolosi, così come identificati dalla deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.7.84 e successive integrazioni e modificazioni e quelli di cui al codice CER 20 dell'allegato "D" del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, sono oggetto di separato conferimento a cura degli utenti, secondo le seguenti modalità:

- a) le Pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori, di colore rosso, dislocati sul territorio comunale;
- b) i Farmaci scaduti, inutilizzati ed avariati, provenienti da utenze domestiche, devono essere conferiti negli appositi contenitori, di colore bianco, ubicati all'interno della Farmacia situata sul territorio comunale e presso gli ambulatori medici presenti nelle frazioni;
- c) i Prodotti, e i relativi Contenitori, etichettati con il simbolo "T e/o F" dovranno essere conferiti a cura degli utenti presso i Centri Raccolta Rifiuti;

- d) i tubi fluorescenti, di chiara provenienza domestica, dovranno essere conferiti a cura degli utenti presso i Centri Raccolta Rifiuti.

All'atto dell'istituzione di nuovi servizi comprendenti la raccolta di tipologie di rifiuti che ad oggi non sono oggetto di raccolta, l'Amministrazione Comunale provvederà ad informarne la cittadinanza.

ART. 12 CONFERIMENTI NON CONFORMI

Nel caso di conferimenti non conformi accertati dagli uffici preposti anche attraverso lo svolgimento di controlli, il Comune ha la facoltà di disporre lo smaltimento del rifiuto non conforme a carico degli utenti responsabili, individuabili a seguito della titolarità dei bidoni.

ART. 13 RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

1. Individuazione

Il servizio di Raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati interni è svolto nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Sistemi di Raccolta

Il Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani è organizzato, per tutto il territorio abitato, con il sistema della raccolta porta a porta, ovvero con appositi contenitori, per determinate tipologie di rifiuto o di insediamento residenziale, sempre e comunque approvati dal Comune.

Il Comune stesso ha la facoltà di modificare il sistema di raccolta dando opportuna informazione alla cittadinanza.

3. Raccolta Assimilati

Tutti i rifiuti assimilati devono essere conferiti per classi omogenee, opportunamente separati e confezionati secondo le disposizioni del presente regolamento.

ART. 14 PERIODICITA' DELLA RACCOLTA

In tutto il territorio comunale la raccolta dei rifiuti sarà effettuata e programmata, eventualmente anche per zone, per giorni fissi prestabiliti e comunicati all'utenza. Il Sindaco con propria ordinanza fisserà i programmi di raccolta nonché i relativi orari.

ART. 15 DIVIETO DI ACCESSO ALLE PROPRIETA' PRIVATE

E' fatto divieto al personale addetto al servizio di raccolta di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà private; ai fini dello svolgimento del pubblico servizio le strade private ma di uso pubblico sono equiparate alle strade comunali.

ART. 16 TRASPORTO DEI RIFIUTI

1. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, autorizzati ai sensi della normativa vigente sullo smaltimento dei rifiuti, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze sanitarie e ambientali di cui ai principi generali ed all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

2. I veicoli utili per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono esser concesse dall'Amministrazione Comunale per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico, quale accesso a corsie preferenziali fermate e soste anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione.

ART. 17 STAZIONI DI TRASFERIMENTO - TRASBORDO

1. Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

2. Le stazioni di trasbordo sono dislocate sul territorio comunale in ragione degli automezzi impegnati, della quantità di rifiuti raccolti e delle distanze che devono percorrere i mezzi raccoglitori, e sono posizionate in aree che non rechino disturbo agli abitanti e protette mediante adeguate schermature che ne impediscono un eventuale impatto visivo negativo.

TITOLO III

GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

ART. 18 DEFINIZIONI

Per rifiuti urbani esterni si intendono:

- a) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- b) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- c) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali.

ART. 19 RACCOLTA, SPAZZAMENTO E TRATTAMENTO

1. I servizi di raccolta, spazzamento e trattamento dei rifiuti urbani esterni sono effettuate dal gestore del servizio entro il perimetro definito nel modo seguente:

- a) le strade e le piazze, compresi i portici e marciapiedi classificati come comunali ai sensi del D.Lgs. 30.04.92;
- b) le strade classificate ad uso pubblico;
- c) le strade costituenti opere di urbanizzazione primaria conseguenti a strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica e privata, anche se non ancora trasferite al patrimonio comunale, purché aperte all'uso pubblico e complete delle opere di arredo e finiture collaterali;
- d) le strade private comunque soggette alla vigilanza urbana, ad uso pubblico purché permanentemente aperte al pubblico transito senza limitazioni e dotate di adeguata pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- e) aree pedonali a verde pubblico e/o attrezzato, disponibili ed aperte permanentemente all'uso pubblico compresi i parchi, gli spazi verdi di arredo stradale, aiuole spartitraffico e centro-viali.

2. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare di sollevare polvere e per evitare che siano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.
3. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

ART. 20 CONTENITORI PORTA-RIFIUTI

Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento possono essere installati appositi contenitori porta rifiuti per i quali gli addetti comunali o il gestore del servizio provvedono allo svuotamento con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata. Vengono, inoltre, previsti la sostituzione dei sacchetti ed il lavaggio e disinfezione dei contenitori con cadenza almeno mensile.

ART. 21 PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune del fabbricato, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e la situazione diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica e per l'ambiente, il Sindaco emette ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e relativi smaltimenti ai sensi delle vigenti norme in materia.
4. Coloro che possiedono o dispongono di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi ad eccezione dei terreni agricoli coltivati o in comprovata pausa vegetativa, devono conservarli costantemente liberi da materiale di scarto anche se abbandonati da terzi. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee atte ad evitare inquinamento in genere, curandone la manutenzione.

ART. 22 PULIZIA DEI MERCATI

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso e al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti, di qualsiasi tipo, provenienti dalla propria attività e debbono osservare scrupolosamente le disposizioni della Raccolta Rifiuti Solidi Urbani e della Raccolta Differenziata dei Rifiuti in genere.
2. Gli appositi contenitori e/o sacchi trasparenti per raccogliere i suddetti rifiuti saranno approvvigionati dagli stessi commercianti e dovranno essere conformi alle disposizioni vigenti in materia di raccolta differenziata dei rifiuti.

ART. 23 AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori approvati dal Comune.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.
3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.
4. I gestori di esercizi pubblici che non occupano suolo pubblico o di uso pubblico con mobili e/o accessori ma lo impiegano, di fatto, come spazio di attesa o di consumazione per clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana dello stesso così come del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui è esercitata l'attività.

ART. 24 AREE ADIBITE A LUNA PARK, SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. A tale scopo, prima del rilascio dell'autorizzazione, devono mostrare il piano di spazzamento nonché le modalità di conferimento dei rifiuti solidi urbani, ed eventuali altri rifiuti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
2. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i circoli, i partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppi di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo ecc. su strade, piazze ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare e a provvedere direttamente alla pulizia delle aree durante e dopo l'uso nonché a conferire i rifiuti solidi urbani prodotti con le modalità disposte dal presente regolamento.

ART. 25 CARICO E SCARICO DEI MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area pubblica o di uso pubblico lasciandola sgombra da rifiuti di qualsiasi genere.
2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi, o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.
3. In caso di inosservanza di quanto stabilito ai punti precedenti la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché del procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e del presente regolamento.

ART. 26 OBBLIGHI DEI FRONTISTI DELLE STRADE

1. In caso di nevicate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via, dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati.
2. Nel caso di strade sprovviste di marciapiedi, o di passi carrai regolarmente autorizzati, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la profondità di un metro e per l'intero fronte dell'edificio; l'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
3. In caso di forti precipitazioni, i frontisti sono obbligati a liberare le caditoie stradali da eventuali rifiuti e/o materiali che ostruiscano il regolare deflusso dell'acqua.

4. E' fatto obbligo ai frontisti i cui giardini, caratterizzati da alberature a foglia caduca o aghiformi, si trovino in prossimità di marciapiedi o strade di provvedere alla pulizia anche sommaria delle foglie soprattutto nel periodo autunnale.

ART.27 RIMOZIONE DEI RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove avvengano depositi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Vernate accerterà tramite il comando di Polizia Municipale l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, o in alternativa all'ordinanza, il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

ART. 28 POZZETTI STRADALI

1. Il Comune di Vernate provvede, attraverso la Società C.A.P. Gestione S.p.A. che gestisce i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione, a mantenere puliti e sgomberi i pozzetti stradali e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne un regolare deflusso.
2. E' fatto divieto a chiunque di inserire o gettare rifiuti, o qualsiasi altro materiale, in detti pozzetti e caditoie.

ART. 29 ALTRE DISPOSIZIONI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, rifacimento, ristrutturazione, demolizione dei fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tale attività e in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.
2. E' vietato imbrattare mediante scritte, o con l'affissione di manifesti, comunicati ecc. o altro, i contenitori destinati al Servizio di Igiene Urbana. Chiunque violi tale divieto è passibile di sanzione secondo le leggi e regolamenti comunali vigenti, per danneggiamento al patrimonio comunale.
3. Chi intende effettuare campagne di informazione/pubblicitarie mediante la distribuzione di volantini potrà provvedervi evitando di spargere gli stessi su suolo pubblico. Nel caso si riscontrassero ingenti quantità di volantini sparsi su suolo pubblico o soggetto ad uso pubblico, al titolare della società che ha prestato il servizio di distribuzione, saranno addebitati gli oneri derivanti da interventi straordinari richiesti dal gestore del servizio pubblico di pulizia manuale e/o meccanica delle strade.

ART. 30 ANIMALI DOMESTICI

1. Tutte le persone che conducono cani o altri animali domestici per strade pubbliche o soggette ad uso pubblico nonché nelle aree pubbliche a verde, non devono permettere che tali animali sporchino il suolo in genere.
2. Le carogne di animali giacenti sul suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e modalità stabilite dal Servizio di Medicina Veterinaria della ASL, in ottemperanza alle norme regolamentari vigenti in materia.

3. In caso di decessi di animali domestici, le carogne devono essere smaltite in base alle disposizioni previste dal Regolamento Locale di Igiene nonché dalle norme in materia di Polizia Veterinaria.

TITOLO IV

GESTIONE DI PARTICOLARI RIFIUTI

ART. 31 BENI DUREVOLI

1. In attesa di specifici accordi di programma tra il Ministero dell'Ambiente e le categorie di commercianti interessate, i beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono essere conferiti al Centro Raccolta Rifiuti, a cura del detentore.

In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1, sono:

- a) frigoriferi;
 - b) congelatori;
 - c) televisori;
 - d) computer;
 - e) lavatrici e lavastoviglie;
 - f) condizionatori.
2. Successivamente agli accordi di programma di cui all'art. 44 del D. Lgs 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, gli utenti sono obbligati a conferire il bene durevole obsoleto al rivenditore all'atto dell'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

ART. 32 RIFIUTI SANITARI

1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una durata massima di cinque giorni. Per quantitativi non superiori a 200 lt. detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni.
2. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle procedure autorizzative di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso al responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta sterilizzazione.
3. I rifiuti sanitari assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani al solo fine dell'incenerimento, per essere smaltiti nell'inceneritore dei R.S.U. devono essere accompagnati da apposite dichiarazioni scritte dai rispettivi direttori sanitari o responsabili dei laboratori dalle quali risulti la natura, la provenienza e i trattamenti di disinfezione o sterilizzazione cui sono stati sottoposti in ottemperanza alle disposizioni di cui al punto 2.2 della deliberazione del Comitato Interministeriale.
4. I rifiuti sanitari assimilabili ai Rifiuti Solidi Urbani devono essere posti in contenitori a tenuta riportanti la dicitura "Rifiuti Sanitari" e l'indicazione della struttura di provenienza.
5. I contenitori esterni se recuperabili, devono essere puliti e disinfettati dopo ogni ciclo d'uso e periodicamente sterilizzati. I locali in cui sono stoccati in attesa dell'avvio allo smaltimento, sempre a cura dei produttori, devono essere puliti e disinfettati giornalmente e periodicamente sterilizzati.
6. Restano fatte salve le disposizioni di cui al Decreto 219 del 26.06.2000 in materia di rifiuti sanitari.

ART. 33 VEICOLI A MOTORE, RIMORCHI E SIMILI

1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo a un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione, autorizzato ai sensi degli art. 27 e 28 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni. Analogamente dovrà procedere anche per i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro; le quali dovranno procedere ai sensi del precedente comma 1;
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli artt. 927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai Centri di Raccolta di cui al comma 1 nei casi e con le procedure di cui al D.M. 460/99.
4. I Centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali delle case costruttrici rilasciano al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi dell'autorizzazione del centro, nonché l'assunzione da parte del gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico avviene a cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario, o del titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al punto 4 libera il proprietario dell'autoveicolo dalla responsabilità civile, penale amministrativa connessa con lo stesso.
7. Fatti salve le competenze del preposto ufficio Commercio, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli motore con esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione di cui alla legge 122/92.

ART. 34 OLI E GRASSI VEGETALI E ANIMALI

1. Chiunque, in ragione della propria attività, detiene oli e grassi animali e vegetali esausti è obbligato a conferirli al Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio.
2. All'atto dell'istituzione di specifico servizio chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, può consegnarli al pubblico servizio di raccolta Oli e grassi vegetali e animali esausti salvo diverse disposizioni approvate; è inoltre fatto obbligo ai detentori di stoccare gli stessi in idoneo contenitore atto ad evitare la contaminazione con sostanze estranee riportante la scritta "Oli e grassi vegetali e animali esausti".

ART. 35 RIFIUTI DI BENI IN POLIETILENE

Chiunque, in ragione della propria attività, detiene rifiuti di beni in polietilene, al fine di ridurre il flusso destinato allo smaltimento, è obbligato a conferirli al Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal Consorzio, con

esclusione degli imballaggi di cui all'art. 35, comma 1, lett. A), b), c), d) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 36 RIFIUTI SPECIALI

1. I produttori dei rifiuti speciali (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 3 del presente regolamento) nonché dei rifiuti pericolosi, sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali assimilati e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.
2. Il gestore del servizio potrà assicurare con la propria organizzazione, qualora richiesto, il servizio per lo smaltimento dei rifiuti speciali così come definiti dall'art. 7, comma 3, del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito riportati:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da lavorazioni commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
 - i) i macchinari e le apparecchiature obsolete e deteriorate;
 - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
3. Il produttore di rifiuti speciali deve provvedere allo smaltimento a proprie spese.
4. Qualora il gestore del servizio possa provvedere con propria organizzazione allo smaltimento di tali rifiuti, il produttore, tramite convenzione, può consegnarli allo stesso il quale, in tal caso, provvede a comunicare al comune, con cadenza semestrale, l'elenco delle società presenti sul territorio comunale che usufruiscono di tale servizio.

ART. 37 RIFIUTI CIMITERIALI

1. Per tali rifiuti si rimanda a quanto disposto dal DPR 285/90, "Regolamento di Polizia Mortuaria", dal Decreto n. 219 del 26.06.00, nonché alla circolare del Ministero della Sanità n. 24/93 ed alle altre norme e regolamenti vigenti nel campo della polizia mortuaria.
2. I rifiuti prodotti all'interno del cimitero derivano da:
 - a) ordinaria attività cimiteriale;
 - b) esumazioni ed estumulazioni ordinarie;
 - c) esumazioni ed estumulazioni straordinarie.
3. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2 sono urbani a tutti gli effetti e devono essere stoccati in cassonetti per rifiuti solidi urbani sistemati preferibilmente all'interno del cimitero. Rientrano tra essi in particolare i fiori secchi, le corone, le carte, i ceri, i rifiuti provenienti dalle operazioni di pulizia dei viali, delle aree di sosta, degli uffici e delle strutture annesse.
4. I rifiuti di cui al punto b) e c) del suddetto comma 2) sono normati dal D. 219/00 in materia di rifiuti sanitari.
5. In ogni caso, i rifiuti metallici, le pellicole di zinco poste a protezione esterna del feretro destinato alla inumazione o cremazione, i rifiuti piombosi e simili, devono essere raccolti separatamente, opportunamente disinfettati e stoccati in appositi contenitori di materiale lavabile e

impermeabile dotato di coperchio, posti in apposita area o locale preferibilmente all'interno del cimitero.

6. Il trasporto dei rifiuti cimiteriali, ad esclusione di quelli assimilati agli urbani, deve avvenire con idoneo mezzo chiuso.

7. La raccolta differenziata, lo stoccaggio provvisorio e ogni altro adempimento previsto dal presente articolo sono curati dal responsabile del servizio di custodia del cimitero previsto all'art. 52 del DPR 285/90.

ART. 38 RIFIUTI INERTI NON PERICOLOSI

1. Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati all'art. 7, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, ed al comma 1 del paragrafo 4.2.3.1. della deliberazione del Comitato Interministeriale del 27.07.84 e successive integrazioni e modificazioni e cioè:

- a) i materiali provenienti da demolizione e scavi;
- b) i materiali ceramici cotti;
- c) i vetri di tutti i tipi;
- d) le rocce e materiali litoidi da costruzione.

2. Tali rifiuti possono essere utilizzati con le modalità previste dalla vigente normativa.

3. Chiunque intende avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni, demolizioni, all'atto della comunicazione di inizio lavori all'ufficio Tecnico, deve allegare copia del contratto con ditta autorizzata allo smaltimento dei rifiuti o al loro recupero (eventualmente espressa nella forma di autocertificazione) oppure un'autodichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere.

ART. 39 RIFIUTI PERICOLOSI

1. Tutte le attività di smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi devono essere espressamente autorizzate; pertanto il produttore di tali rifiuti è tenuto a mantenere separati i relativi flussi da quelli dei rifiuti urbani o assimilati agli urbani.

2. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva suscettibile di generare rifiuti speciali pericolosi deve farne specifica comunicazione in sede di richiesta del nulla osta all'esercizio di attività indicando con quali mezzi intende smaltire tali rifiuti. La comunicazione suddetta è comunque obbligatoria anche se la produzione dei rifiuti speciali pericolosi avvenga successivamente all'ottenimento del nulla osta all'esercizio di attività rilasciato dall'autorità competente.

ART. 40 RIFIUTI DI AMIANTO

1. Il presente regolamento si applica anche ai rifiuti raccolti in ambito urbano contenenti amianto.

2. I rifiuti contenenti amianto sono pericolosi.

3. I rifiuti friabili sono di norma considerati pericolosi.

4. I rifiuti di amianto ai sensi del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni devono essere destinati esclusivamente allo smaltimento mediante stoccaggio definitivo in discarica controllata. Tali rifiuti non possono essere avviati ad altre forme di smaltimento né essere destinati al recupero, al riciclaggio e riutilizzo.

TITOLO V

RIFIUTI RECUPERABILI SOLIDI URBANI, ASSIMILATI E RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

ART. 41 DEFINIZIONI

1. Il Comune ha il compito di raggiungere gli obiettivi previsti dal D.Lgs. 22/97 in materia di raccolta differenziata dei propri rifiuti per permetterne il riciclo ai fini della produzione di nuovi beni e di energia.

2. Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) RIFIUTI URBANI INTERNI, DOMESTICI ANCHE INGOMBRANTI E ASSIMILATI RSU NON PERICOLOSI

- a) ingombranti metallici
- b) ingombranti legnosi
- c) ingombranti vari di origine domestica
- d) beni durevoli per uso domestico
- e) frigoriferi, surgelatori e congelatori
- f) lavatrici e lavastoviglie
- g) condizionatori d'aria
- h) frazione umida
- i) scarti di cucina e attività di ristorazione collettiva
- j) rifiuti di beni in polietilene
- k) frazione secca, rifiuti cartacei, plastica, metallici, legnosi e tessuti
- l) alluminio
- m) carta e cartone
- n) metallici ferrosi
- o) legno
- p) plastica
- q) vetro
- r) tessuti
- s) banda stagnata

B) RIFIUTI URBANI ESTERNI

- a) rifiuti vegetali
- b) scarti di potature
- c) sfalci in genere e foglie

C) RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- a) pile
- b) farmaci
- c) prodotti e relativi contenitori etichettati "T e/o F e/o TV e/o Xn e/o Xi"
- d) tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (CER 200121)

D) RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DEL "FAI DA TE DOMESTICO"

- a) oli minerali esausti
- b) accumulatori al piombo
- c) pneumatici
- d) inerti, manufatti ceramici

E) RIFIUTI DI IMBALLAGGIO

- a) carta
- b) legno
- c) metalli
- d) plastica
- e) vetro
- f) tessuti

F) ALTRI RIFIUTI CON GESTIONE DIFFERENZIATA

- a) oli e grassi vegetali ed animali esausti
- b) piccoli elettrodomestici
- c) lampade esauste

3. Tutti i materiali recuperabili separatamente non dovranno essere più essere conferiti nei contenitori per rifiuti solidi urbani ogni qualvolta sia introdotta ed attivata la specifica raccolta differenziata, adeguatamente resa nota mediante pubblici avvisi e/o ordinanze sindacali.

4. Le frazioni di rifiuti per le quali è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal Comune.

5. Tutte le modifiche alle modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione, ottimizzazione o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata che rimane obbligata a rispettare le norme previste dal presente regolamento.

ART. 42 RACCOLTA DIFFERENZIATA DI CARTA, VETRO, PLASTICA, LATTINE, RUP

CARTA

La raccolta della carta avviene mediante le seguenti tipologie di servizi:

- a) raccolta porta a porta settimanale. Nel caso in cui cada di giorno festivo la raccolta non viene effettuata. Il servizio di raccolta porta a porta è istituito anche presso la zona industriale fatte salve le disposizioni per i rifiuti assimilabili.

VETRO

La raccolta del vetro, delle lattine in alluminio e delle latte in banda stagnata avviene mediante le seguenti tipologie di servizi:

- a) campane stradali.

La cittadinanza ha l'obbligo di introdurre qualsiasi tipo di bottiglia a perdere, qualsiasi tipo di vasellame in vetro e lattine di alluminio e banda e stagnata. Tali rifiuti dovranno essere obbligatoriamente inseriti negli appositi contenitori evitando il deposito all'esterno degli stessi, sia per ragioni di decoro e di igiene urbana, sia allo scopo di consentire il rapido svolgimento delle operazioni di svuotamento degli stessi.

- b) Centri per la Raccolta Differenziata di Moncucco e di Pasturago dove è possibile conferire il vetro, le latte e le lattine nell'apposito container.

I rifiuti quali lastre di vetro e i contenitori che per forma e dimensioni non possono essere introdotti nelle campane stradali devono essere obbligatoriamente portati dall'utenza presso il centro di raccolta differenziata.

Le bottiglie di vetro, le lattine di alluminio e le latte in banda stagnata devono essere opportunamente pulite e svuotate prima del conferimento. Ciò al fine di non creare precarie situazioni igienico sanitarie in prossimità dei contenitori utilizzati per la raccolta.

PLASTICA

La raccolta della plastica avviene mediante le seguenti tipologie di servizi:

- a) servizio porta a porta, settimanale.

La plastica oggetto della raccolta differenziata è quella elencata nell'allegato "B".

ART. 43 VERDE DOMESTICO

1. Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati con le modalità previste dal Comune.
2. In caso di conferimento della frazione vegetale presso i Centri Raccolta Rifiuti comunali, l'utente dovrà provvedere direttamente allo svuotamento del sacco nell'apposito container. E' quindi vietato conferire frazione vegetale contenuta in sacchi di plastica.

ART. 44 DEFINIZIONI DEGLI IMBALLAGGI

Ai fini dell'applicazione della gestione degli imballaggi si intende per:

- b) **Imballaggio**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna del produttore o all'utilizzatore, ed ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- c) **Imballaggio per la vendita o IMBALLAGGIO PRIMARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore. (es. il singolo pacchetto di sigarette venduto dal tabaccaio)
- d) **Imballaggio multiplo o IMBALLAGGIO SECONDARIO**: imballaggio concepito in modo da costituire nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva solo a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto vendita. Essa può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche. (es. una stecca di sigarette)
- e) **Imballaggio per il trasporto o IMBALLAGGIO TERZIARIO**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei. (es. la scatola che contiene cento stecche di sigarette)
- f) **Rifiuto da imballaggio**: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6 comma 1 – lettera a) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni esclusi i residui della produzione.
- g) **Gestione dei rifiuti di imballaggio**: le attività di gestione di cui all'art. 6 – comma 1 – lettera d) del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- h) **Prevenzione**: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo dei prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonché in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della gestione post-consumo.
- i) **Riutilizzo**: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il riempimento dell'imballaggio quando cessa di essere impiegato.
- j) **Riciclaggio**: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il riciclaggio organico ad esclusione del recupero di energia.

- k) **Recupero dei rifiuti generati da imballaggi:** tutte le pertinenti operazioni previste dall'allegato C al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- l) **Recupero di energia:** l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento diretto con o senza altri filtri ma non recupero di calore.
- m) **Riciclaggio organico:** il trattamento aerobico (il compostaggio) o anaerobico (biomentazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di
- n) imballaggio, con produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma di riciclaggio organico.
- o) **Smaltimento:** tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.
- p) **Operatori economici:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
- q) **Produttori:** i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio.
- r) **Utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.
- s) **Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico:** i soggetti e gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8.6.90 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, o loro concessionari.
- t) **Consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate.
- u) **Accordo volontario:** accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 45 OBBLIGHI DEI PRODUTTORI E DEGLI UTILIZZATORI DEGLI IMBALLAGGI

1. I produttori e gli utilizzatori degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nel territorio comunale, devono:
 - a) adottare misure per contenere alla fonte le quantità e la pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio attraverso iniziative volte a promuovere lo sviluppo di tecnologie pulite e a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione degli imballaggi, nonché a favorire la produzione di imballaggi riutilizzabili e il riutilizzo degli stessi;
 - b) promuovere la riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggio destinati allo smaltimento finale attraverso tutte le forme possibili, anche con incentivo economico, di recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. I produttori e gli utilizzatori di imballi sono responsabili in base al principio europeo "chi inquina paga" per cui è obbligo di ciascun operatore economico garantire che il costo della raccolta, valorizzazione ed eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia da questi sostenuto, secondo il principio della responsabilità condivisa, in proporzione alle quantità di imballaggi immessi sul mercato e che il gestore del servizio ritira.
3. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generato dal consumo dei propri prodotti.

4. I produttori e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggio comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo.

5. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonché agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private nonché all'obbligo del ritiro, i produttori possono:

- a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- b) aderire ad uno dei consorzi nazionali;
- c) mettere in atto un sistema cauzionale sull'imballaggio per incentivarne la restituzione.

6. Gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari, nonché a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.

7. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni devono dimostrare all'Osservatorio ai sensi dell'art. 26 dello stesso D.Lgs., entro 90 giorni dal termine di cui al comma 3, di:

- a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;
- b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi, la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
- c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilità.

8. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi, di cui all'art. 41 dello stesso decreto, un proprio programma specifico di prevenzione il quale costituisce la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42 della norma citata.

9. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni, i produttori che non aderiscono ai suddetti Consorzi di cui all'art. 40 dello stesso decreto, sono tenuti a presentare all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 dello stesso decreto una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento alla normativa.

10. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai Consorzi di cui all'art. 40 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, fatti salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 54 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

11. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:

- a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
- b) La raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico.
- c) Il riutilizzo degli imballaggi usati
- d) Il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio.
- e) Lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

12. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggi, ivi compreso il conferimento di rifiuti attraverso la raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ART. 46 MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE

I produttori, gli utilizzatori di imballaggio nonché i soggetti impegnati nelle attività di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio devono comunicare annualmente, secondo le modalità previste dalla L. 70/94 (MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE), i dati di rispettiva

competenza, riferiti all'anno solare precedente, relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo di imballaggio immesso sul mercato, nonché per ciascun materiale, la quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.

TITOLO VI

RAPPORTI CON L'UTENZA E ASSOCIAZIONI

ART. 47 ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE E ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO

1. Il servizio, nel promuovere la raccolta differenziata, può avvalersi anche delle associazioni ambientaliste operanti nel territorio comunale e delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro di cui all'art. 6 della L. 266/91.

2. Le Associazioni e le organizzazioni di cui al precedente comma possono, in accordo con il Comune, contribuire alla raccolta di frazioni dei rifiuti urbani nonché organizzare operazioni di informazione e di sensibilizzazione degli utenti rivolte in particolare modo alla raccolta differenziata ed in generale alla tutela ambientale.

3. Le Associazioni e i gruppi di volontariato di cui al primo comma del presente articolo, dovranno garantire l'effettivo riciclaggio dei materiali per i quali richiedono l'autorizzazione alla raccolta differenziata, presentando idonee garanzie in forma di accordi, contratti, protocolli di intesa con aziende affidabili che operano nel campo del riciclaggio.

4. Le Associazioni e i gruppi di volontariato di cui al comma 1 del presente articolo, sono tenute a presentare, nei modi e nei tempi disposti dal Comune, un rendiconto annuale dell'attività in termini di qualità e quantità di materiale raccolto ed effettivamente avviato al riciclaggio, dovranno inoltre certificare il corretto smaltimento delle eventuali frazioni non riutilizzate.

5. Della Raccolta differenziata e conseguente recupero di rifiuti da parte di associazioni e gruppi di volontariato, non si potrà tenere conto per la concessione di agevolazioni ed incentivi agli utenti con riferimento alla tassa sui rifiuti.

ART. 48 COINVOLGIMENTO DEGLI UTENTI

Per una migliore gestione dei rifiuti, il Comune e il gestore del servizio adottano ogni misura atta al coinvolgimento attivo degli utenti in tutte le fasi della gestione stessa.

ART. 49 RISCONTRI E DIVULGAZIONE DEI RISULTATI

1. I Comuni trasmettono alla Provincia, entro il 28 febbraio di ogni anno, un rendiconto dei risultati conseguiti.

2. I Comuni danno informazione ai cittadini, nelle forme opportune, dei risultati quantitativi ed economici della raccolta differenziata, dai dati consuntivi.

TITOLO VII

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.50 PRINCIPI DELLA GESTIONE

La gestione del servizio di nettezza urbana si conforma ai seguenti principi:

- a) uguaglianza del diritto dei cittadini;
- b) garanzia della parità di trattamento nello svolgimento del servizio prestato;
- c) obiettività, giustizia e imparzialità;
- d) continuità;
- e) partecipazione e accesso dei cittadini alla prestazione del servizio ai sensi della L. 142/90 e successive modificazioni e integrazioni nonché della L. 241/90.

ART. 51 STANDARD DI QUALITA'

1. Il Comune di Vernate può stabilire e adottare gli standard generali e specifici di qualità e quantità del servizio che saranno stabiliti dal Consiglio Comunale sulla base delle indicazioni date dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Milano e dei seguenti fattori:

- a) continuità e regolarità nell'erogazione del servizio;
- b) completezza e accessibilità dell'informazione all'utente;
- c) termine massimo di risposta reclami e lamentele;
- d) sicurezza degli impianti;
- e) rumorosità dei mezzi impiegati;
- f) numero del personale addetto;
- g) conformazione urbanistica e orografia delle zone interessate dal servizio;
- h) caratteristiche delle zone industriali e artigianali;
- i) densità media della popolazione;
- j) densità media degli uffici e servizi;
- k) eventuali altri, in corrispondenza delle caratteristiche peculiari del Comune di Vernate.

2. Con l'indicazione degli standard di cui al comma precedente sono indicati anche i metodi per la verifica degli obiettivi e dei risultati.

3. Per tale verifica il Comune usufruisce del servizio di controllo interno (chiamato anche nucleo di valutazione) istituito ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 29/93, così come sostituito dal D.Lgs. 470/93, art. 6.

4. Gli standard sono aggiornati di regola entro il mese di luglio di ogni anno, anche sulla base delle indicazioni contenute nella relazione consuntiva predisposta dalla Giunta Comunale entro il 30 giugno.

ART. 52 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ALL'UTENTE

1. Il servizio garantisce la più ampia e immediata informazione agli utenti tramite la struttura organizzativa responsabile del Settore e tramite l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico.

2. La struttura organizzativa di cui al comma precedente ricevono i reclami e le proposte dei cittadini, provvedendo entro i termini previsti dal Regolamento Comunale per l'accesso agli atti ai sensi della L.241/90 a fornire risposta al richiedente, fatti salvi eventuali tempi più lunghi in caso di istanze la cui risposta comporti necessariamente contatti con altri enti esterni.

3. Il Comune, anche tramite campionamenti statistici, può provvedere periodicamente a raccogliere i giudizi e le proposte dei cittadini riguardo le qualità del servizio di gestione dei rifiuti e a informare di tali risultati la Provincia e i cittadini stessi.

4. Il Comune attua, inoltre, programmi di educazione ambientale e di comunicazione ambientale per far crescere una consapevolezza diffusa sull'ambiente e per ottenere la piena collaborazione dei cittadini nella gestione dei rifiuti e in generale della conservazione dell'ambiente.

5. Qualora vi siano nuclei familiari di lingue non italiane il Comune valuterà la possibilità e fattibilità della predisposizione delle versioni del presente regolamento nelle lingue maggiormente conosciute ovvero quelle ove si riscontra la maggior presenza straniera nel territorio comunale e tenuta a disposizione del pubblico perché né possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART. 53 GESTORE DEL SERVIZIO

Il gestore del servizio - S.A.S.O.M. S.r.l. - è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni tecniche sull'attività di smaltimento dei rifiuti di propria competenza.

TITOLO VIII

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO **CONTROLLI E SANZIONI**

ART. 54 OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEL REGOLAMENTO COMUNALE

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme in materia previste dalla vigente normativa.

ART. 55 CONTROLLI

1. In attuazione al disposto dal DPR 616/81, art. 104 – comma 2 – e dalla L. 142/90 e dall'art. 20 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni, le Province sono preposte al controllo dello smaltimento dei rifiuti.

2. Rimangono valide le competenze della Polizia Municipale, sulla base delle norme legislative e dei regolamenti vigenti oltre che della vigilanza igienico sanitaria svolta dai competenti servizi dell'A.S.L.

3. Restano salve le competenze del Comune in riferimento all'art. 21 del D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 56 ACCERTAMENTI

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente regolamento, e che comunque costituiscono degrado dell'ambiente, provvede il Comando di Polizia Municipale del Comune di Vernate.

2. Le violazioni al presente regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

ART. 57 EFFICACIA DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento dopo le approvazioni di legge e pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Vernate per 15 giorni consecutivi, ai sensi delle norme contenute nell'art. 62 del vigente T.U. della Legge Comunale e Provinciale, entra immediatamente in vigore.

2. Fatta salva l'applicazione della gerarchia delle fonti, ogni disposizione contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.

3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni nonché nel Capo III del D.Lgs. 507/93, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 58 SISTEMA SANZIONATORIO

Alla violazione dell'obbligo di conferimento conforme dei seguenti rifiuti si applicano le rispettive sanzioni:

Tipologia rifiuto	sanzione
a) - Rifiuti Pericolosi	Euro 150,00.=
b) - Rifiuti Vegetali (sfalci e rami)	Euro 52,00.=
c) - Rifiuti Ingombranti	Euro 52,00.=
d) - Rifiuto secco non recuperabile (a infrazione)	Euro 78,00.=
e) - Rifiuto indifferenziato contenente più tipologie non separate correttamente	Euro 104,00.=
f) - Rifiuti organici compostabili:	
- conferimento non conforme bidone fino a lt. 35	Euro 52,00.= per bidone
- conferimento non conforme bidone da lt. 120	Euro 150,00.= per bidone
- conferimento non conforme bidone da lt. 240	Euro 180,00.= per bidone
- conferimento non conforme bidone da lt. 600	Euro 260,00.= per bidone

L'irrogazione di dette sanzioni spetta al Comune.

Resta fatto salvo il sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni che qui s'intende integralmente richiamato.

ART. 59 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

L'Amministrazione Comunale di Vernate, nel rispetto delle norme vigenti in materia, si riserva la facoltà di modificare, integrare, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

ALLEGATO "A"

ELENCO DEI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI PROVENIENTI DA LOCALI E LUOGHI ADIBITI AD USI DIVERSI DA QUELLI DI CUI ALLA LETTERA A) ASSIMILATI AGLI URBANI PER QUANTITA' E QUALITA' AI SENSI DELL'ART. 21 - COMMA G- DEL D.Lgs. 22/97 e successive modificazioni e integrazioni.

- Rifiuti urbani non domestici provenienti da attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi);
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto purché non in lastre superiori a MT. 1 x MT. 1, rottami di vetro e cristallo in piccole dimensioni;
- Imballaggi primari;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, metallo, legno e simili purché opportunamente ridotti di volume, confezionati con materiali omogenei e conferiti per le distinte raccolte differenziate;
- Contenitori vuoti purché puliti e che non contengano e non abbiano contenuto rifiuti pericolosi;
- Sacchi e sacchetti di carta e plastica, fogli di carta, plastica e cellophane purché non etichettati quali sostanze pericolose e che quindi non contengano e non abbiano contenuto rifiuti pericolosi;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero purché non contaminate da altre sostanze;
- Paglia e prodotti di paglia purché non contaminati da altre sostanze;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta purché non contaminati da altre sostanze;
- Feltri e tessuti non tessuti purché non contaminati da altre sostanze;
- Materiali vari in pannelli di legno, gesso, plastica e simili purché non contenenti eternit;
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe purché privi di qualsiasi altro materiale;
- Cavi e materiale elettrico in genere purché non derivante da attività affine ma esclusivamente da occasionali interventi in manutenzione interna;

ALLEGATO "B"

RIFIUTI DESTINATI ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA

ALIMENTARI:

- Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc. (*)
- Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc. (*)
- Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura) (*)
- Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati) (*)
- Vaschette porta - uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce (*)
- Vaschette/barattoli per gelati (*)
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert (*)
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole (*)
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori vari per alimenti per animali (*)
- Coperchi
- Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere (*)

(*) Sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui putrescibili e non putrescibili

NON ALIMENTARI:

- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata (*)
- Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici) (*)
- Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gusci per giocattoli, pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali) (*)
- Vasi per vivaisti

(*) Sono da considerarsi Frazioni estranee se presentano evidenti residui pericolosi e non pericolosi